

-----STATUTO-----

-----"DONNE INSIEME ODV - ETS"-----

-----ART. 1-----

-----**(Denominazione, sede e durata)**-----

1. È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (d'ora in avanti indicato con l'espressione 'Codice del Terzo Settore'), l'Associazione avente la seguente denominazione: **"DONNE INSIEME ODV - ETS"**, (d'ora in avanti denominata "Associazione"), con sede legale nel Comune di Arezzo.-----

2. L'Associazione ha durata illimitata.-----

-----ART. 2-----

-----**(Scopo, finalità, attività)**-----

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale e non ammette discriminazioni di etnia, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione.-----

2. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, quali la promozione e la valorizzazione delle capacità individuali delle donne, attraverso la formazione, l'informazione e l'integrazione, con particolare riferimento alle problematiche specifiche delle donne immigrate.

In particolare, l'Associazione si propone, con percorsi di sostegno alle opportunità di genere, di:-----

- informare e sensibilizzare riguardo ai problemi connessi all'immigrazione e al sottosviluppo;-----
- promuovere l'accoglienza umanitaria e l'integrazione sociale dei migranti;-----
- sostenere chi ricerca nuovi rapporti umani, sociali e culturali, fondando tali relazioni sul rispetto reciproco;--
- avviare al lavoro o creare direttamente occasioni di lavoro per le donne straniere e per le persone che abbiano particolare difficoltà a trovarlo;-----
- favorire lo studio, la promozione, l'organizzazione e l'attuazione della cultura dell'incontro e dell'inclusione.-----

3. L'Associazione persegue tali finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:-----

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;-----
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi

della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;-----

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;-----

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;-----

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;-----

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;-----

- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;-----

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;-----

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;-----

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;-----

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;-----

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;-----

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;-----

- cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.-----

4. Per il raggiungimento delle sue finalità l'Associazione provvederà a:-----

- organizzare e promuovere corsi di formazione per favorire l'approccio e l'adesione di nuovi volontari, seminari di studio e approfondimento su tematiche di interesse, aperti a tutti;-----

- collaborare con le istituzioni e con le altre associazioni per costruire un lavoro di rete su progetti comuni di sensibilizzazione, informazione, ricerca;-----

- attuare forme di comunicazione utili e innovative per diffondere la cultura dell'incontro;-----

- informare la collettività realizzando periodicamente un notiziario o altro materiale che favorisca l'integrazione di tutte le immigrate;-----

- curare la diffusione di materiale informativo e didattico;

- promuovere incontri e dibattiti con associazioni, enti privati e pubblici, che abbiano comuni interessi riguardo alle problematiche espresse nel presente articolo;-----

- promuovere interventi di educazione interculturale nelle scuole allo scopo di combattere ogni forma di razzismo e pregiudizio culturale e ideologico;-----

- sviluppare ed attuare progetti volti a perseguire gli obiettivi di integrazione sociale, in maniera diretta oppure con e/o per il tramite di altri organismi, associazioni ed enti, sia pubblici che privati;-----

- aderire, anche mediante acquisizione di partecipazioni al capitale sociale, ad organismi, associazioni ed altri enti, sia pubblici che privati, che si propongono scopi affini e compatibili con le finalità dell'Associazione.---

5. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dall'articolo 6 del Codice del Terzo Settore e relative disposizioni attuative. La loro individuazione sarà operata da parte del Consiglio Direttivo.-----

6. L'Associazione potrà esercitare, a norma dell'articolo 7 del Codice del Terzo Settore, attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e

contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico ed in conformità alla normativa tempo per tempo vigente.-----

-----ART. 3-----

-----**(Ammissione e numero degli associati)**-----

1. Il numero degli associati è illimitato, ma, in ogni caso non può essere inferiore al numero stabilito dalla legge.-----

2. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche, altre organizzazioni di volontariato e, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate, altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, che condividono le finalità della stessa e che partecipano all'attività con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. -----

3. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:-----

a) l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e di posta elettronica;-----

b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.-----

4. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.-----

5. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.-----

6. L'aspirante associato, entro 60 giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea. Entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, deve essere comunicato l'esito all'interessato con le motivazioni dell'eventuale conferma della delibera di rigetto.-----

7. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'articolo 5 del presente statuto; non sono ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.-----

-----ART. 4-----

-----**(Diritti e obblighi degli associati)**-----

1. Gli associati hanno diritto di:-----

- a) votare in Assemblea, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;-----
- b) eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;-----
- c) essere informati sull'attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;-----
- d) frequentare i locali dell'Associazione;-----
- e) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;-----
- f) concorrere all'elaborazione e approvare il programma di attività;-----
- g) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal presente statuto.-----

2. Gli associati hanno l'obbligo di:-----

- a) rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;-----
- b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;-----
- c) provvedere al pagamento della quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.-----

-----ART. 5-----

-----**(Perdita della qualifica di associato)**-----

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.-----

2. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. L'associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo che dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.---

2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni o alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. -----

3. La deliberazione dell'esclusione dovrà essere adeguatamente comunicata all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.-----

4. I diritti di partecipazione dell'associato non sono trasferibili.-----

5. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non

hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.-----

-----**ART. 6**-----

-----**(Organi)**-----

1. Sono organi dell'Associazione: -----
- a) l'Assemblea;-----
 - b) il Consiglio Direttivo; -----
 - c) l'Organo di Controllo.-----
2. Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo, ove nominato, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.-----

-----**ART. 7**-----

-----**(Assemblea)**-----

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano dell'Associazione. -----
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo.-----
3. Essa è convocata inoltre quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati; in questo caso, la convocazione deve essere fatta entro trenta giorni dalla richiesta.-----
4. L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto, contenente il luogo, la data e l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione, e l'ordine del giorno, spedito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o con modalità informatiche (es: sms, altre forme di messaggistica, pec, e-mail e, comunque, con qualsiasi altro mezzo che ne consenta la prova dell'avvenuto ricevimento), al recapito risultante dal libro degli associati, ed affisso presso la sede dell'Associazione ovvero pubblicato nel sito internet dell'Associazione, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.-----
5. L'Assemblea:-----
- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;-----
 - b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;-----
 - c) approva il bilancio di esercizio, il bilancio preventivo e l'eventuale bilancio sociale;-----
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;-----
 - e) delibera sull'esclusione degli associati;-----
 - f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;-----
 - g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;----
 - h) approva gli eventuali regolamenti interni che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;-----
 - i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o

la scissione dell'Associazione;-----

1) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.----

6. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati che siano in regola con il pagamento della quota associativa e siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.-----

7. Ciascun associato ha un voto; il voto è palese, ad accezione della nomina delle cariche sociali che avviene a scrutinio segreto.-----

8. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati; si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili. -----

9. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica o per corrispondenza, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento.-----

10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in mancanza, l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario.-----

11. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di intervento all'Assemblea.-----

12. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, e in seconda convocazione - che non può tenersi lo stesso giorno della prima convocazione - qualunque sia il numero degli associati presenti; l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.-----

13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.-----

14. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, e per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.-----

15. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.-----

-----ART. 8-----

----- (Consiglio Direttivo) -----

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo

composto da un minimo di 3 ad un massimo di 15 membri, compre-

si il Presidente e l'eventuale Vice Presidente, nominati dall'Assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti giuridici associati.---

2. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre esercizi, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, ed i suoi membri sono rieleggibili per un massimo di tre mandati. Per quanto riguarda l'ineleggibilità e la decadenza si applica l'articolo 2382 del codice civile.-----

3. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione della volontà e degli indirizzi dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. -----

4. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto, di competenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare il Consiglio Direttivo:-----

- esegue le deliberazioni dell'Assemblea;-----
- formula i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;-----
- predispone il bilancio di esercizio, il bilancio preventivo e l'eventuale bilancio sociale;-----
- delibera sull'ammissione degli associati;-----
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;-----
- cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.-----

5. Il Consiglio Direttivo è convocato mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'adunanza. -----

6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. -----

7. Il componente del Consiglio che sia assente, senza un giustificato motivo, a tre consecutive sedute può essere dichiarato decaduto e sostituito dal primo dei non eletti. Analogo criterio di sostituzione viene seguito in caso di dimissioni, di impedimento permanente o di decesso. -----

8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni a tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.-----

-----ART. 9-----

-----**(Presidente e Vice Presidente)**-----

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei

confronti dei terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. -----

2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. Oltre che per scadenza del mandato, cessa per dimissioni volontarie o per eventuale revoca deliberata dall'Assemblea.-----

3. Almeno un mese prima della scadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli organi associativi.-----

4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.-----

5. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.-----

-----ART. 10-----

----- (Organo di controllo) -----

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge ovvero qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno.-----

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'articolo 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, articolo 2397 del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. -----

4. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----

-----ART. 11-----

----- (Revisione legale dei conti) -----

1. Al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge, ovve-

ro qualora sia ritenuto opportuno, e salvo che tale funzione non sia esercitata dall'Organo di controllo, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.-----

-----ART. 12-----

-----**(Patrimonio)**-----

1. Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----

-----ART. 13-----

-----**(Divieto della distribuzione degli utili)**-----

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. -----

-----ART. 14-----

-----**(Risorse economiche)**-----

1. L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:-----

- a) quote associative;-----
- b) contributi pubblici e privati;-----
- c) donazioni e lasciti testamentari;-----
- d) rendite patrimoniali;-----
- e) proventi dalle attività di interesse generale;-----
- f) proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale;-----
- g) proventi dall'attività di raccolta fondi.-----

2. Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tali attività siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore.-----

-----ART. 15-----

-----**(Esercizi sociali e Bilancio di esercizio)**-----

1. Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ciascun anno.-----

2. Il bilancio d'esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.-----

3. Il Consiglio Direttivo predispone altresì il bilancio preventivo che viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea unitamente al bilancio di esercizio.-----

4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e

strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.-----

-----ART. 16-----

-----**(Bilancio sociale)**-----

1. Nell'ipotesi in cui l'Associazione abbia nell'esercizio di riferimento ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori al limite di cui all'articolo 14, comma 1 del Codice del Terzo Settore, il Consiglio Direttivo dovrà redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del Codice del Terzo Settore e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.-----

2. Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori al limite di cui all'articolo 14, comma 2 del Codice del Terzo Settore, il Consiglio Direttivo deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati sul sito internet dell'Associazione gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, ai dirigenti nonché agli associati.-----

-----ART. 17-----

-----**(Libri sociali obbligatori e Registro dei Volontari)**-----

1. L'Associazione deve tenere:-----

- a) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;-----
- b) il libro degli associati;-----
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;-----
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo.-----

2. Il registro dei volontari ed i libri di cui alle lettere b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, mentre i libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.-----

3. Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta rivolta all'organo che ne cura la tenuta, da presentarsi con almeno dieci giorni di preavviso.-----

-----ART. 18-----

-----**(Volontari)**-----

1. I volontari sono coloro che, per loro libera scelta, svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il

loro tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in maniera personale, spontanea e gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.-----

2. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'articolo 17 del Codice del Terzo Settore.-----

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.-----

4. Sulla base dell'intervento chiesto ai singoli volontari, ai volontari può essere richiesto di superare test psico-attitudinali o di seguire corsi di formazione stabiliti dall'Associazione. -----

5. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. -----

-----ART. 19-----

-----**(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**-----

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore aventi analoghe finalità, individuati dall'Assemblea degli associati nella delibera di scioglimento.-----

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati.-----

-----ART. 20-----

-----**(Rinvio)**-----

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle norme giuridiche vigenti e, in particolare, al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e, in quanto compatibile, al codice civile.-----

F.TO: BRUNA CANTALUPPI, MICHELA ORGIU NOTAIO L.S..

